



Comune di Agerola

Città Metropolitana di Napoli

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CONSEGNA DEI LIBRI DI TESTO PREVIO RITIRO DI CEDOLA LIBRARIA O VOUCHER PREDISPOSTE DAL COMUNE DI AGEROLA - ANNO SCOLASTICO 2024/2025

L'anno 2024, il giorno.....alle ore..... presso il Comune di Agerola:

- Il Comune di Agerola, nella persona della dott.ssa, nata a il Responsabile del Settore Affari Generali, domiciliata per la carica in Agerola presso la Casa Municipale;
- il/la sig./ra, nato/a.....il, residente a.....,via..... n., nella qualità di titolare/legale rappresentante della Soc./Ditta con sede legale in..... alla via..... n..... CAP..... Tel..... e mailPEC.....;

di seguito indicate come “Parti”, definiscono l'intesa sul tema in epigrafe, come di seguito dettagliato:

Premesso che:

- il diritto allo studio trova il suo fondamento nella Costituzione Italiana agli artt. 2, 3, 33 e 34 (commi 3 e 4), in cui si dispone che “La scuola è aperta a tutti. I capaci ed i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più elevati degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso”;
- lo stesso costituisce uno dei diritti fondamentali ed inalienabili della persona, sancito dalla Dichiarazione Universale dei diritti umani recepita dagli Stati membri dell'ONU nel 1948, che all'art. 26 afferma il diritto all'istruzione, la gratuità ed obbligatorietà dei livelli fondamentali, l'accesso su base di merito ai livelli superiori, la qualità ed il fine dell'istruzione quale rispetto dei diritti umani e pieno sviluppo della personalità;
- per un compiuto adempimento dell'obbligo scolastico, a norma della Legge 10 agosto 1964 n. 719, del D. Lgs, 16 aprile 1994 n. 297, dell'art. 27 della Legge 20 dicembre 1998 n. 448, i Comuni, secondo modalità stabilite dalle singole Regioni, provvedono ad assicurare la fornitura dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie statali, private, paritarie, nonché agli studenti della scuola secondaria;
- a norma dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e del relativo Regolamento attuativo di cui al D.M. n 139/2007, l'istruzione obbligatoria è impartita per almeno dieci anni e si realizza secondo le disposizioni indicate all'art. 1, comma 622, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 così che, conseguentemente, la gratuità “parziale” dei libri di testo è estesa agli studenti della scuola secondaria di 1° e 2° grado, mentre per la scuola primaria, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del D.P.C.M n 320/1999, seguitano ad applicarsi le disposizioni vigenti di cui all'articolo 156 del D. Lgs. 297/94 che prevedono la fornitura gratuita dei libri di testo a prescindere dalle condizioni reddituali;

- la Regione Campania, come disposto dal proprio Statuto, “promuove ogni utile iniziativa per favorire: la tutela, lo sviluppo e la diffusione della cultura, della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica; la tutela ed il sostegno dei luoghi dove si formano, si condividono e si diffondono le conoscenze scientifiche e tecnologiche; l'interazione tra i saperi; la realizzazione ed il potenziamento delle reti di eccellenza e l'incremento della cooperazione scientifica internazionale; la valorizzazione di istruzione, formazione professionale ed alta formazione al fine di assicurare maggiori opportunità personali di crescita culturale, sociale e civile”;
- la Legge Regionale 1 febbraio 2005 n. 4, recante “Norme regionali per l'esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione”, evidenzia la volontà del legislatore di rimuovere le barriere che impediscono una scolarizzazione consapevole e costruttiva, di promuovere e diversificare l'offerta scolastica in funzione delle fasce deboli e di disagio della popolazione, di contrastare la dispersione scolastica; al comma 1 dell'art. 1 si dispone, infatti, che la Regione Campania riconosce il sistema scolastico e formativo come strumento fondamentale per lo sviluppo complessivo del proprio territorio e la necessità di interventi per incentivarne e migliorarne l'organizzazione e l'efficienza, per ottimizzare l'utilizzazione delle risorse e per rendere più agevole l'accesso a coloro che ne sono impediti da ostacoli di ordine economico, sociale e culturale, mentre al comma 2 dello stesso articolo sancisce che la Regione Campania promuove e sostiene azioni volte a rendere effettivo il diritto allo studio e all'apprendimento lungo l'arco della vita, nel rispetto dei livelli essenziali definiti dallo Stato e del principio di sussidiarietà;
- nella citata Legge regionale, all'art. 5, tra le diverse tipologie di azioni, sono individuate: la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testi agli alunni della scuole secondarie di 1° e 2° grado, sussidi scolastici, speciali sussidi e attrezzature didattiche specifiche per l'handicap; la carta studenti per l'accesso facilitato ai canali culturali previsti dall'art. 2, comma 1, lettera n;

Considerato che:

- il libro di testo è lo strumento didattico ancora oggi più utilizzato mediante il quale gli studenti realizzano il loro percorso di conoscenza e apprendimento e che rappresenta il principale luogo di incontro tra le competenze del docente e le aspettative dello studente, il canale preferenziale su cui si attiva la comunicazione didattica e si rivela uno strumento prezioso al servizio della flessibilità nell'organizzazione dei percorsi didattici della scuola dell'autonomia, adattabile alle più diverse esigenze, integrato e arricchito da altri testi, pubblicazioni e/o strumenti didattici alternativi;
- l'acquisizione per gli alunni dei predetti materiali didattici è indubbiamente elemento di rilievo e funzionale al successo scolastico e formativo, così come parimenti significativa appare la realizzazione di specifici progetti formativi che comportino la partecipazione delle più diverse strutture culturali esistenti nel territorio di riferimento, nonché l'applicazione dell'innovazione tecnologica alle metodologie di insegnamento - apprendimento, con particolare riferimento alle tecnologie multimediali e all'informatica;

Preso atto che:

- con l'allegato “B” alla deliberazione di Giunta regionale della Campania n. 425 del 03.07.2018, pubblicata sul Burc n. 47 del 09.07.2018, si è preso atto dello schema di convenzione con l'ANCI regionale e le associazioni dei librai maggiormente rappresentative;
- in data 1 agosto 2018, la Regione Campania, l'ANCI, la A.L.I. - Associazione Librai Italiani - Confcommercio - Imprese per l'Italia e il S.I.L. - Sindacato Italiano Librai e cartolibrari - Confesercenti, hanno sottoscritto la “Convenzione per il diritto allo studio e l'efficienza della distribuzione delle cedole librarie alle famiglie”;
- l'art. 2 della suddetta convenzione così recita: *“La presente convenzione stabilisce la modalità di consegna alle famiglie dei buoni per i libri di testo sotto forma di cedola libraria o voucher allo*

scopo di assicurare la effettiva utilizzazione da parte degli aventi diritto nonché l'emersione e contrasto di potenziali comportamenti distorsivi sull'impiego dei contributi erogati. La data per la consegna delle cedole librerie o dei voucher da parte dei Comuni è fissata al 31.12.2018 per l'anno scolastico 2018-2019 ed al 15 ottobre per ciascuno degli anni scolastici successivi. Le cedole librerie, il cui valore sarà determinato dai Comuni in base alle proprie graduatorie e nei limiti del costo dei libri della dotazione dei testi nella classe frequentata come previsto dalla nota del MIUR prot. n. 5571 del 29.3.2018 ai sensi del decreto del MIUR n.781/2013 sono emesse e distribuite anche per il tramite della rete scolastica, alle famiglie per il successivo utilizzo presso le librerie affiliate ad A.L.I. o S.I.L e/o comunque accreditate e convenzionate con i Comuni, per l'acquisto dei testi scolastici e degli altri sussidi didattici”;

Per tutto quanto innanzi richiamato, le Parti, definiscono e stipulano specifico accordo di cui al presente articolato, costituito da n. 6 articoli:

Art. 1 – Finalità

Le parti intendono promuovere ogni possibile azione in funzione dell'affermazione del diritto all'istruzione ed allo studio e di un compiuto adempimento dell'obbligo scolastico, a norma della Legge 10 agosto 1964 n. 719, del D. Lgs. n. 16 aprile 1994 n. 297, dell'art. 27 della Legge 20 dicembre 1998 n. 448, nel rispetto della normativa regionale in materia, provvedendo ad assicurare la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Art. 2 - Oggetto

La presente convenzione stabilisce la modalità di consegna alle famiglie dei libri di testo, previo ritiro di cedola libraria o voucher predisposte dal Comune di Agerola, allo scopo di assicurare la effettiva utilizzazione da parte degli aventi diritto nonché prevenire e contrastare potenziali comportamenti distorsivi sull'impiego dei contributi erogati.

Art. 3 - Modalità ritiro cedole e voucher

Le cedole o voucher precompilate, a cura del Comune di Agerola - Settore Affari Generali – Ufficio Scuola - contenenti: a) una sezione con le generalità complete dello studente, la scuola e classe frequentata; b) una sezione con le generalità complete del genitore dello studente esercente la potestà genitoriale o, in alternativa, del rappresentante legale, o dello stesso studente se maggiorenne; c) una sezione contenente numero e data di emissione della cedola o voucher; d) una sezione contenente il valore economico della cedola o voucher emesso - valore spendibile; e) una sezione contenente la firma del Responsabile del Settore Affari Generali – Ufficio Scuola e timbro del comune, saranno recapitate alle istituzioni scolastiche che, a loro volta, provvederanno alla consegna direttamente al genitore dello studente esercente la potestà genitoriale o, in alternativa, al rappresentante legale, o allo studente se maggiorenne.

Poiché le cedole o voucher non possono essere consegnate a rappresentanti di case editrici, esercenti di attività commerciali, e a persone che non siano i genitori o il rappresentante legale, o lo stesso studente se maggiorenne, l'esercente convenzionato potrà ritirare le cedole o voucher esclusivamente dai soggetti individuati al comma 1, nella sezione indicata alla lettera b).

L'esercente all'atto del ritiro della cedola o voucher dovrà accertarsi che la stessa sia completa di tutte le notizie di cui al comma 1).

Le cedole o voucher sono emesse in triplice originale:

a. Un originale resterà agli atti del Comune di Agerola - Settore Affari Generali – Ufficio Scuola;

b. Gli altri due originali, tramite la scuola, saranno consegnati alla persona indicata nella sezione di cui al comma 1) lett. b, quale titolare all'uso;

c. Il titolare all'uso della cedola o voucher consegnerà i due originali all'esercente convenzionato il quale li compilerà nella parte di sua competenza, con firma, timbro e data di consegna dei libri, restituendo un originale e trattenendo l'altro contenente la firma per ricevuta del predetto titolare, che sarà apposta, a cura e sotto responsabilità dell'esercente, previa identificazione con valido documento di identità. Tale ultimo originale, per comprovare l'avvenuta consegna dei libri, e quindi costituente titolo per il rimborso del valore economico della cedola o voucher, dovrà essere restituito al Comune di Agerola - Settore Affari Generali – Ufficio Scuola - unitamente alla fattura.

Art. 4 — Fatturazione

Le fatture elettroniche relative alle cedole o voucher ritirati dovranno essere indirizzate al Comune di Agerola - Settore Affari Generali – Ufficio Scuola (codice univoco ufficio UFALQP). Al fine dei successivi controlli amministrativi e contabili, contestualmente all'emissione della fattura, dovrà essere trasmesso al Comune di Agerola - Settore Affari Generali – Ufficio Scuola, tramite il protocollo generale, apposito elenco, con allegato l'originale della cedola o voucher, come precisato al precedente art. 3, comma 4, lett. c), contenente i dati identificativi delle cedole o voucher ritirati (numero e data emissione, generalità del titolare, valore economico della cedola), in assenza non sarà possibile procedere alla liquidazione. La liquidazione della fattura avverrà entro sessanta giorni dalla data di acquisizione al protocollo generale, ad avvenuto accredito dei fondi regionali e sempre che la documentazione fornita sia conforme (consegna dell'originale della cedola ritirata, trasmissione dell'elenco di cui al comma 2). La liquidazione dei corrispettivi è comunque subordinata all'acquisizione del DURC che dovrà essere regolare e alla verifica della sussistenza dei requisiti di legge per ottenere il rimborso.

Art. 5 - Trattamento dei dati personali

I dati personali contenuti nella presente convenzione sono destinati a trattamento manuale e/o informatico esclusivamente per i fini strettamente inerenti alla stipulazione stessa. I dati conferiti potranno essere comunicati ad altri uffici del Comune o di altre Pubbliche Amministrazioni, laddove ciò si renda necessario nelle ipotesi previste dalla legge o dai regolamenti. Tutti i dati e le informazioni di cui l'esercente convenzionato entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico di cui al presente atto dovranno essere considerati riservati e ne è espressamente vietata qualsiasi divulgazione. Per il trattamento dei dati di cui al comma 2, l'esercente convenzionato, ai sensi della vigente normativa, viene designato quale responsabile del trattamento dei dati e si impegna:

- a) ad utilizzare tutte le cautele e gli accorgimenti di natura tecnica e organizzativa possibili, per assicurare che i trattamenti effettuati avvengano nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di privacy e di sicurezza;
- b) a mettere in atto tutte le misure di sicurezza fisiche, organizzative e logistiche prescritte dalla normativa vigente in materia di riservatezza, privacy e sicurezza del trattamento dei dati, compreso ma non limitato a quanto previsto dalla vigente normativa;
- c) ad adottare idonee e preventive misure contro i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato e di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Art. 6 - Validità della convenzione

Le parti si danno reciprocamente atto che il contenuto della presente convenzione è la precisa e fedele espressione della loro volontà. La presente convenzione ha la durata per l'anno scolastico 2024/2025 e si intenderà automaticamente sciolta il 31 maggio 2025.

Letto, approvato e sottoscritto

L'Esercente _____

Per il Comune di Agerola _____